

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "AGRO SOLIDALE"

per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio <u>Via M. Pittoni n.º 1 , c/o COMUNE PAGANI (SA)</u>

E- mail agro <u>solidale@gmail.com</u> / E-mail certificata <u>agrosolidale@pec.it</u>

Web site: <u>www.agrosolidale.it</u>

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO- ECONOMICO-FORMATIVO A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIALE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE

Approvato dall'Assemblea Consortile con delibera n.15 del 28 settembre 2017

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I - Oggetto.

Articolo 2 - Principi Generali.

Articolo 3 - Finalità

Articolo 4 - Definizioni

Articolo 5 - Soggetti tutelabili.

Articolo 6 - Requisiti di accesso agli interventi economici

CAPO II TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Articolo 7 - Interventi economici di assistenza.

Articolo 8 - Progetti speciali

Articolo 9 - Contributi erogati dal Comune ma provenienti da altri enti

Articolo 10 - Procedura per l'erogazione dei contributi economici e dei progetti speciali

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo II - Motivi di esclusione.

Articolo 12 - Trattamento dei dati.

Articolo 13 - Vigilanza e controlli.

Articolo 14 - Azioni di rivalsa per contributi indebitamente riscossi. Articolo 19 - Norme finali.

Articolo 15 - Vincoli di spesa

Articolo 16 - Norme finali

Articolo 17 – Abrogazioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Azienda Consortile degli **interventi di sostegno socio-economico-formativo** a favore delle persone singole e delle famiglie che si trovano in situazione di necessità correlata ad un grave momento di difficoltà del proprio ciclo di vita, anche attraverso l'attivazione di interventi di solidarietà civica.

L'intervento di sostegno economico è uno strumento del Servizio sociale e rientra nel più globale progetto d'intervento a favore dell'utente, finalizzato a stimolare e potenziare le risorse presenti nell'individuo e nel nucleo familiare.

In via generale per l'erogazione di un intervento di sostegno economico si fa riferimento alla definizione di "stato di bisogno" che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita e alle risorse reali o potenziali nonché di rete degli interessati.

Tali elementi saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale al fine di concordare con l'utente la realizzazione di un effettivo progetto di intervento volto alla prevenzione, al superamento dello stato di bisogno derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Gli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto dei principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- -Legge n. 328/00 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - -Legge Regionale n. I I/07 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale";
- -DPCM n. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE";

Articolo 2 - Principi Generali

Gli interventi di sostegno socio-economico-formativo, promossi a livello locale, si configurano come misure, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, idonee a garantire alle persone e alle famiglie i mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali della vita secondo il principio della parità di trattamento a parità di bisogni.

A tale fine dovranno essere sollecitate e promosse la responsabilità e le capacità, anche residue, della persona e della famiglia interessate al fine di valorizzarne l'autonomia.

L'Azienda intende conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento anche attraverso un'azione di coordinamento dell'attività con altri Enti privati o pubblici con pari finalità, dando vita ad un modello di interventi sociali basato sulla sussidiarietà sia verticale che orizzontale, garantendo, con la stipula di appositi protocolli d'intesa, l'equità e la comparabilità degli interventi anche ai fini della loro quantificazione.

Tutto ciò si inserisce nella filosofia del Piano di Zona Sociale individuato dalla normativa di settore come strumento essenziale per la programmazione del sistema dei servizi alla persona di un determinato territorio. Si connota per essere un percorso fortemente integrato tra servizi sociali, sanitari, di promozione lavoro, dell'istruzione e della formazione, nonché per il coinvolgimento attivo di tutti gli attori, terzo settore e singoli cittadini, che insistono in un determinato contesto, nell'ottica del concetto di EMPOWERMENT finalizzato ad agevolare un processo di crescita sia del singolo che della comunità.

Articolo 3 - Finalità

L'Azienda Consortile, attraverso le forme di intervento economico disciplinate dal presente regolamento, intende perseguire, in via generale, le seguenti finalità:

-intervenire a sostegno delle persone e delle famiglie in stato di grave disagio socioeconomico concorrendo al superamento dello stato di indigenza ed evitando l'instaurarsi della dipendenza assistenziale;

- -contrastare l'esclusione sociale offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche ai soggetti più fragili;
 - -sostenere i nuclei familiari ed i singoli cittadini in un percorso di "empowerment";
- -mettere in atto azioni tese al miglioramento del benessere della persona secondo criteri di omogeneità degli interventi;
- -prevedere azioni di "solidarietà civica" individuando idonee provvidenze a favore di persone e famiglie che sono coinvolte in fatti ed eventi non prevedibili e di carattere straordinario che meritano tutela solidale da parte della comunità, favorendo il ripristino delle normali condizioni di vita.

L' intervento di sostegno economico dovrà essere collegato all'adozione di un "progetto personalizzato" di accompagnamento sociale che prevederà, ove possibile, il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e/o del privato sociale.

Articolo 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a)per Servizio Sociale: il complesso organizzato di risorse umane e strumentali cui compete intervenire per la prevenzione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nonché per un reinserimento degli stessi qualora si trovino in una situazione di bisogno e disagio sociale;

b)per richiedente: la persona che richiede l'intervento. Può essere persona diversa dal soggetto che si trova in situazioni di disagio;

c)per accesso ai servizi: il momento in cui il cittadino si rivolge al Servizio Sociale;

d)per presa in carico: l'instaurarsi della relazione professionale con il Servizio Sociale;

e)per "Progetto personalizzato": lo strumento, redatto dall'assistente sociale e/o dalla rete dei servizi istituzionali e del privato sociale, attraverso il quale il soggetto interessato e/o la famiglia concordano obiettivi, interventi (es. inserimento lavorativo, percorsi formativi, borse lavoro, ricerca alloggiativa), strategie operative, tempi di realizzazione, impegni reciproci, verifiche al fine di superare/migliorare la condizione di disagio sociale ed emarginazione nonché di prevenire una situazione di ulteriore aggravamento.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a)insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

b)incapacità di provvedere a sé stessi;

c)presenza di provvedimenti dell' autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio - assistenziali;

d)presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale, responsabile del caso, che opera in collaborazione con l'equipe multidisciplinare dell'Azienda, il quale effettua le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili dirette ed indirette.

I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo le linee guida indicate di seguito ed in particolare:

- a) la capacità economica basata sul valore dell'ISEE secondo la normativa vigente;
- b)la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia e più in generale della rete della persona;
 - c)le condizioni di salute debitamente documentate;
 - d)la situazione abitativa;
- e)la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei con figli minori e/o persone disabili, soprattutto se mono-genitoriali;
 - f)la capacità di autodeterminazione.

Per ogni nucleo familiare o persona presa in carico, l'assistente sociale allegherà alla sua relazione di presa in carico, la scheda SVAMA sociale e il mod. ISEE con DSU.

Articolo 5 - Soggetti tutelabili

I destinatari degli interventi economici, di cui al presente regolamento, sono tutte le persone residenti o domiciliate nel territorio dell'Ambito S01-3, come individuati dalla normativa vigente, che si trovino in condizioni di disagio socio-economico temporaneo o continuativo o di grave disagio abitativo.

In particolare anziani di età uguale o superiore ai 65 anni fragili/non autosufficienti, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile, nuclei familiari/genitori soli con figli minori e/o persone disabili in condizione di grave precarietà economica.

Articolo 6 - Requisiti di accesso agli interventi economici e loro quantificazione

I requisiti e le soglie di accesso, come di seguito individuati, costituiscono il parametro di riferimento per tutti gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento. La valutazione della situazione economico - patrimoniale è effettuata attraverso l'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) tenuto, altresì, conto di qualsiasi contributo/provvidenza percepiti e comunque facendo riferimento alla condizione economica della persona/nucleo familiare presente al momento della richiesta di aiuto.

Per l'assegnazione dei contributi di assistenza economica, il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare, così come dal DPCM n. 159/2013.

Il reddito base è definito dalla dichiarazione risultante dall'ISEE.

Gli interventi economici straordinari (incluso quelli per i funerali) sono quantificati dall'assistente sociale secondo una scala che va da un minimo di 200 € a un massimo di 1000 € in relazione alle situazioni di bisogno valutate.

Gli interventi economici continuativi per progetti speciali sono definiti nel progetto individualizzato e non possono comunque superare 6000 € annui.

Condizioni di accesso:

1)requisiti di cui all'articolo 5 (Soggetti tutelabili);

2)ISEE del nucleo familiare calcolato ai sensi della vigente normativa non superiore a Euro 6000;

3)elaborazione del "progetto personalizzato";

4) collaborazione alla presa in carico del Servizio sociale e al progetto personalizzato;

5)altri eventuali requisiti previsti nello specifico per l'assegnazione dei contributi come descritti negli articoli successivi.

Nell'assegnazione degli interventi vengono individuati due criteri di priorità:

-presenza di minori o disabili nel nucleo del richiedente, con precedenza ai nuclei monoparentali;

-situazioni di grave disagio abitativo (senza tetto, situazioni di sfratto esecutivo, morosità debitamente documentata relative ad utenze ed affitto con particolare attenzione alle situazioni a rischio di sfratto imminente o chiusura utenze).

In caso di più istanze da valutare e alla conseguente necessità di costruzione di una graduatoria si procederà assegnando i seguenti punteggi:

1)situazione ISEE :max 5 punti

a.ISEE 0: punti 5

b.ISEE fino a 2000 €: punti 4

c.ISEE da 2001 a 3000 €: punti 3

d.ISEE da 3001 a 5000 €: punti 2

e.ISEE da 5001 a 6000 €: punti 1

2)Presenza di minori nel nucleo familiare: max punti 5

a.punti | per ogni minore di anni 18;

3)Presenza di disabili gravi (dal 64% di invalidità): punti 5

a.punti | per ogni disabile

4)nucleo con un solo genitore: punti 2

5)nucleo privo di entrambi i genitori: punti 4

6)situazione di grave disagio abitativo documentata da relazione dell'assistente sociale: punti 2

CAPO II TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Articolo 7 - Interventi economici di assistenza

Gli **interventi economici di assistenza** erogati dall'Azienda sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 e sono riconducibili alle seguenti tipologie:

oContributi straordinari

Per contributi straordinari si intendono erogazioni economiche finalizzate a fronteggiare difficoltà socio-economiche causate da eventi occasionali, contingenti ed urgenti non coperti da finanziamenti specifici.

L'assegnazione di tali interventi, che si legittima solo in presenza delle condizioni di eccezionalità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'intervento assistenziale, può essere proposta solo una volta nell'anno.

Sono ammesse di norma a contributo:

obollette luce, acqua, gas di importo elevato (superiore a 300,00 €). Il contributo sarà erogato a copertura delle prime tre rate previo richiesta di rateizzazione da parte del richiedente degli importi dovuti agli Enti erogatori;

ospese per trasloco, in caso di sfratto esecutivo o sgombero per motivi di pubblica incolumità o altre emergenze pubbliche;

ocontributi per spese mediche:

oemergenze segnalate dal servizio sociale.

L'intervento, di norma, può essere concesso a favore di persone residenti o

Art. 8 - Progetti speciali

Il Comune può attivare misure di sostegno economico a favore di soggetti o nuclei familiari in condizioni sociali ed economiche particolarmente fragili, anche riconducibili all'emersione di nuove forme di povertà, residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell'Ambito.

Tali interventi sono, altresì, rivolti ad adulti e giovani per i quali si prevede di sviluppare un progetto mirato a sostenere il cambiamento e la possibile autonomia.

Si tratta, in particolare, di persone e/o nuclei familiari connotati da marcata fragilità e problematiche di grave disagio sociale, relazionale e familiare che afferiscono ai vari servizi socio - sanitari territoriali i quali, con modalità integrata, possono prevedere l'attivazione di interventi di accompagnamento a vari livelli, quali ad esempio:

ocontributi per un supporto finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale;

ospese finalizzate alla partecipazione ad esperienze formative per l'acquisizione di competenze minime necessarie per vivere il più possibile autonomamente (es: tirocini formativi);

osostegno alla stipula di contratti di locazione di nuova stipula (con particolare riferimento a persone che sono ospitate in struttura o che si trovano in condizioni abitative inadeguate); oimportanti morosità per spese di affitto, utenze e condominiali.

L'accesso agli interventi assistenziali per progetti speciali avviene di norma tramite valutazione multidisciplinare che ne definisce obiettivi, contenuti, verifiche di realizzazione ed impegni reciproci.

La durata di questi è, di norma, di 12 mesi.

Articolo 9 - Contributi erogati dal Comune ma provenienti da altri Enti

Per contributi erogati dall'Azienda ma derivanti da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali l'Azienda segue l'istruttoria e la liquidazione in base a criteri definiti o ad apposite convenzioni/accordi.

Ogni utile informazione per accedere a queste tipologie di intervento economico è consultabile nel sito web dell'Azienda, nella sezione regolamenti o presso il Servizio di Segretariato sociale.

Articolo 10- Procedura per l'erogazione dei contributi socio-economici-formativi e dei progetti speciali

La domanda, diretta ad ottenere i benefici di cui al precedente articolo, deve essere presentata, presso il servizio di segretariato sociale, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la situazione complessiva ed il reale stato di difficoltà del richiedente e/o nucleo familiare di riferimento.

La proposta di progetto viene elaborata ed istruita dal Servizio Sociale in collaborazione con la rete dei servizi, qualora presenti, ed in particolare dall'assistente sociale incaricata cui compete la valutazione dello stato di bisogno della persona e/o della famiglia che ne fa richiesta.

Nel corso dell'istruttoria sarà esplorata la fattibilità di promuovere il coinvolgimento nel progetto degli eventuali parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 c.c. e ss. ai fini di far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente.

Il contributo di norma è erogato previo sottoscrizione di specifica convenzione tra l'ente erogatore e il soggetto beneficiario.

Il contributo è erogato al diretto beneficiario o all'amministratore di sostegno o, su delega espressa del beneficiario, a nome e nell'interesse dello stesso, a terzi per gli scopi previsti.

Ad ogni soggetto beneficiario è assegnato un assistente sociale responsabile del progetto.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo II - Motivi di esclusione

Sono escluse dalle tipologie di intervento economico, di cui al presente regolamento, le persone che, in possesso dei requisiti previsti, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a)disponibilità di un patrimonio mobiliare di importo superiore alla franchigia di cui alla normativa ISEE;

b)proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione (e relative pertinenze); c)mancata presentazione della documentazione richiesta;

d) rifiuto o non collaborazione alla definizione del progetto personalizzato.

Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca dell'intervento economico le seguenti situazioni:

a)assenza di comportamenti attivi nella ricerca del lavoro o rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo;

b)mancato rispetto degli impegni concordati nel progetto personalizzato;

c)venir meno dei requisiti, condizioni che avevano giustificato l'assegnazione del contributo;

d)trasferimento/decesso del beneficiario del contributo.

Articolo 12 - Trattamento dei dati

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e trattati in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 del citato Decreto Legislativo non occorre acquisire il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati personali in quanto titolare del trattamento è l'Azienda Consortile "Agro Solidale" che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza socio-economica-formativa in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare.

Articolo 13 - Vigilanza e controlli

L' Azienda Consortile, per il tramite dei servizi di segretariato e del servizio sociale unico di Ambito, provvede ad ogni opportuna verifica e, per tutta la durata dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente regolamento disporrà la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei contributi e sul permanere dei presupposti, requisiti e condizioni che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di approvazione, disponendo eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi. E' compito dell'assistente sociale responsabile del progetto segnalare le cause di sospensione/revoca dell'intervento economico previste nell'articolo 11.

Gli uffici preposti cureranno l'effettuazione dei controlli prescritti ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare controlli, anche con l'ausilio della Guardia di Finanza nonché a promuovere gli opportuni accordi con altri Enti per ottenere una fattiva collaborazione.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione ISEE e di eventuali altre dichiarazioni richieste, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.

Articolo 14 - Azioni di rivalsa per contributi indebitamente riscossi

Le persone e le famiglie che abbiano indebitamente riscosso i contributi o abbiano usufruito delle forme di sostegno di cui al presente regolamento sulla base di dichiarazioni mendaci, o perdita di requisiti, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate e/o quelle derivanti dalle forme di sostegno ricevute come da successiva quantificazione degli uffici comunali, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'articolo 496 del Codice penale per false dichiarazioni.

Per l'eventuale riscossione coatta l'Azienda applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati.

Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, l'Azienda provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.

Articolo 15 - Vincoli di spesa

Gli interventi di sostegno socio- economico-formativo di cui al presente regolamento sono erogati previo specifico stanziamento nel budget dell'Azienda.

Articolo 16 - Norme finali

Il Consiglio di Amministrazione può, sulla base di specifica istruttoria, volta a valutare gli impatti economico - finanziari delle scelte assunte, aggiornare/modificare con riferimento agli interventi economici la soglia ISEE di accesso.

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Consortile.

Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del Regolamento, provvederà a verificare la corretta attuazione, proponendo all'Assemblea Consortile le disposizioni integrative e correttive eventualmente necessarie.